

Nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale (Art. 4 del D.lgs n. 142/2015 così come modificato dall'art. 13 D.L. n. 113/2018 convertito in legge)

di Giuseppe Zaccara, Segretario regionale UNSCP Toscana

Com'è noto il D.L. n. 113/2018 è intervenuto in modifica dell'art. 4 del D.lgs n. 142/2015 introducendo, all'art. 4 del citato decreto legislativo, il comma 1bis che testualmente recita: *“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'[articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)”*.

Tale norma va ad incidere sulle condizioni legittimanti l'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In primo luogo va precisato che lo stesso art. 5 comma 3 del D.lgs n. 142/2015, così come modificato dal D.L. n. 113/2018 ha previsto che *“l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio”*. Ne deriva, pertanto, che la mancata iscrizione anagrafica non dovrebbe essere fonte di pregiudizio per il richiedente asilo, che deve poter accedere a qualsiasi servizio che gli sarebbe stato erogato in quanto residente, senza necessità della carta di identità e della residenza.

Premesso che per i richiedenti asilo l'individuazione del luogo di domicilio corrisponde al centro di prima accoglienza, al CAS o al CPR se ivi accolti o quello dichiarato alla Questura negli altri casi, i diritti sociali che devono essere riconosciuti al richiedente asilo sono:

- a. Iscrizione al SSN. Tale iscrizione dovrà avvenire nel luogo di domicilio ai sensi delle citate disposizioni, nonché ai sensi dell'art. 42 commi 1-2 del D.p.r. 394/1999;
- b. Iscrizione ai centri per l'impiego. Al richiedente asilo che dopo la presentazione della domanda ha diritto di svolgere attività lavorativa deve necessariamente essere riconosciuto il diritto all'iscrizione al Centro per l'impiego sulla base del domicilio. A tal fine vige l'art. 11 lett. c) del D.lgs n. 150/2011 in cui si prevede che i servizi per l'impiego vengano offerti a tutti i residenti. L'Anpal e il Ministero del Lavoro - con le

circolari congiunte 23.05.2018 n. 6202 e n. 3 del 27.08.2018 - avevano chiarito che per i richiedenti asilo il requisito della residenza doveva ritenersi soddisfatto dalla “dimora abituale” presso una struttura di accoglienza. L'art. 5 comma 3 del D.lgs n. 142/2015, come modificato dal D.L. n. 113/2018, consente di superare ogni dubbio interpretativo, garantendo l'equivalenza, ai fini dell'erogazione dei servizi, tra residenza e domicilio (*“L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2”*);

c. Altri servizi. Il riferimento a servizi comunque erogati sul territorio si riferisce probabilmente ai servizi pubblici ma può essere estesa anche a servizi offerti da privati quali l'apertura di un conto corrente. A tal proposito i documenti normalmente richiesti dalle banche sono il codice fiscale (è sufficiente anche quello provvisorio) ed un documento di identità (e dunque il permesso di soggiorno per richiesta asilo).

*

Premesso che i diritti sopra menzionati devono essere garantiti anche a favore dei richiedenti protezione internazionale, è necessario capire se ed a quali condizioni possa comunque essere concessa l'iscrizione anagrafica al richiedente asilo in possesso del permesso di cui all'art. 4 co. 1 del D.lgs n. 142/2015.

In proposito si ricorda che resta tutt'ora vigente l'art. 6 comma 7 del D.lgs n. 286/1998 secondo cui *“Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente”*.

La sovrapposizione del art. 4 comma 1 bis, così come modificato dal D.L. n. 113/2018, e dell'art. 6 comma 7 del D.lgs n. 286/1998 sopra citato richiede, pertanto, un'attività interpretativa volta a far coesistere le due diverse norme conferendo loro un significato logico-giuridico.

Ad avviso di chi scrive l'art. 4 comma 1 bis del D.lgs n. 142/2015 non vieta, in termini assoluti, l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo munito di apposito permesso di soggiorno, ma specifica, unicamente, che detto permesso temporaneo non costituisce titolo - sufficiente - alla iscrizione anagrafica. In tal senso la norma è chiara nella parte in cui non pone un divieto ma introduce semplicemente una condizione ulteriore per l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo.

Solo in tale ottica l'art. 6 comma 7 del D.lgs n. 286/1998, tutt'ora vigente, continua ad avere un senso all'interno del corpus di norme inerente l'iscrizione anagrafica dello straniero.

In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018, le modalità di iscrizione anagrafica dello straniero dovrebbero essere regolate come segue:

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, avente valore di documento di identità, può richiedere l'iscrizione anagrafica a condizione che documenti l'ospitalità presso un centro di accoglienza per un periodo superiore ai tre mesi. In tale ipotesi, certamente la più ricorrente per gli stranieri richiedenti asilo recentemente accolti su territorio italiano, il permesso di soggiorno non costituisce infatti "titolo" per l'iscrizione anagrafica, ma lo è certamente la dimostrazione di un periodo continuativo presso un centro di accoglienza che la legge equipara a dimora abituale;

2. I richiedenti asilo iscritti in anagrafe alla data del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 113), non possono e non devono essere cancellati posto che nessuna norma ne prevede la cancellazione. Questi hanno diritto a restare iscritti fino a quando non si verifichi una delle cause di cancellazione previste all'art. 11 del D.p.r. n. 223/1989;

3. Gli stranieri che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 risultavano già essere iscritti all'anagrafe non ricadono nell'esclusione disposta dal medesimo D.L. 113/2018 qualora intendano mutare comune di residenza trattandosi, in tal caso, di semplice "mutazione anagrafica" e non di "iscrizione";

4. I richiedenti asilo che, pur regolarmente soggiornanti nel nostro territorio alla data del 5 ottobre, non fossero stati iscritti ad alcuna anagrafe comunale, ricadono nella disposizione di cui all'art. 6 comma 7 del D.lgs n. 286/1998 e devono, per ottenere la residenza, dimostrare documentare l'ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.

*

Le sopra esposte considerazioni sono sostanzialmente quelle contenute nell'Ordinanza del Tribunale di Firenze in merito ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato, avverso il Comune di Scandicci, da un richiedente protezione internazionale cui era stata negata, in virtù della nuova normativa, l'iscrizione anagrafica. A tale indirizzo si è recentemente uniformato anche il Tribunale di Bologna con analoga pronuncia.